

n. 4052\2015 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il G.D. dott.ssa Anna Maria Marra

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 052\2015 r.g. presentato

da

A

contro

B

e

C

osserva quanto segue.

Con decreto del 10 giugno 2015, su ricorso di .. A .., socio senza poteri di amministrazione in B s.r.l., veniva ordinato all'amministratore unico di B s.r.l. di consentire in via immediata al predetto, direttamente o attraverso professionisti di fiducia, l'accesso, con possibilità di estrarne copia, al libro delle deliberazioni assembleari e comunque ai verbali delle assemblee del 17 marzo 2015 e/o del 23 marzo 2015, del 24 aprile 2015, del 30 aprile 2015 stante l'imminenza della scadenza del termine per l'impugnazione delle deliberazioni adottate in tali assemblee che il ricorrente dichiarava di voler impugnare, mentre si rimetteva all'esito dell'instaurazione del contraddittorio la delibazione della richiesta di accesso a tutti i libri sociali ed a tutta la documentazione relativa alla amministrazione della società (esemplificatamente: registri IVA acquisti e vendite relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, libro giornale, conti di mastro, libro inventari, fatture di acquisto e vendita relative agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, estratti di conti corrente bancari intestati alla società relativi agli anni 2010, 2011



2012, 2013, 2014, 2015, corrispondenza commerciale, contratti e accordi di cui la società sia parte, comunicazioni, solleciti, diffide, atti giudiziari, dichiarazioni fiscali, giustificativi di spese, corrispondenza commerciale, fatture attive e passive per gli nn 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), con facoltà di estrarne copia.

La società e **C**, attuale amministratrice unica della società oltre che socia e coniuge del **A**, nel costituirsi in giudizio hanno fatto presente circostanze le quali comproverebbero che la richiesta di accesso del ricorrente costituisce un abuso del diritto finalizzato a conseguire l'acquisizione di notizie utili per l'esercizio della concorrente attività economica avviata nelle more e, in ogni caso, hanno segnalato le modalità illecite con cui il predetto aveva già cercato di avere accesso alla documentazione sociale successivamente alla sua revoca dalla carica di amministratore unico, sfociate in atti di violenza nei confronti della **C**.

Va confermato il provvedimento concesso *inaudita altera parte* essendo esso giustificato dalla necessità dichiarata di avere conoscenza dei verbali assembleari, non altrimenti conoscibili, in vista della loro impugnazione il cui termine era di imminente scadenza.

Per il resto si premette che il diritto del socio ivi sancito non è soggetto ad alcuna specifica limitazione o condizione, salve condotte di abuso e la necessità di modulare le forme di accesso in modo che l'esercizio di tale diritto non sia di pregiudizio allo svolgimento delle attività della società.

Nel caso di specie si rileva in primo luogo che il Pulvirenti, socio titolare del 9% del capitale sociale di **B** s.r.l., ne ha ricoperto la carica, con pieni poteri amministrativi e di firma in base all'art. 21 della statuto, di presidente del consiglio di amministrazione, composto anche dalla **C** sino al 23 marzo 2015, epoca della sua revoca avvenuta con delibera assembleare con cui veniva designata quale amministratrice unica **C**, socia titolare del 91% del capitale sociale della medesima società.

Le circostanze allegate da parte resistente, solo genericamente contestate dal Pulvirenti, sono rivelatrici dell'esistenza di un conflitto di carattere personale tra il Pulvirenti e l'attuale amministratrice unica **C**, su cui si innesta un conflitto coniugale.

Il conflitto tra il **A** e la **C** si connota in termini quanto meno aspri, come desumibile dalla narrazione dei rapporti, sociali e coniugali, esposta dalla **C**, senza contare le risultanze della documentazione depositata dalla **C** (in particolare si vedano i doc. 4 e 6).

La stessa dichiarazione a firma di **D**, dipendente di **E** s.r.l., società che detiene la documentazione contabile di **B** s.r.l., esibita dal ricorrente all'udienza di discussione e poi depositata in via telematica (doc. 24), dimostra che il **A** nonostante la revoca dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, si sia presentato presso la detta



società in data 14 aprile 2015 per accedere alla documentazione suddetta, ottenendone copia come risulta da comunicazione e-mail prodotta dalla parte resistente (doc. 3 di parte resistente), senza tuttavia informare la **D** del fatto che non fosse più amministratore di **B** s.r.l.

Tanto osservato, considerato che il diritto del socio stabilito dall'art. 2476, co. 2, c.c. non può essere pretermesso, si ritiene che, all'esito del presente giudizio di carattere cautelare e per sua natura teso a fornire rimedi di carattere provvisorio, pur suscettibili di acquisire stabilità se aventi natura anticipatoria, il detto diritto vada modulato come segue per evitare forme di esercizio abusivo per le modalità di attuazione ovvero perché teso a conseguire finalità diverse da quelle proprie dell'accesso alla documentazione, costituite dalle esigenze conoscitive del socio in quanto tale.

Va poi considerato che dalla visura della Camera di Commercio **1** (doc. 5 di parte resistente) il **A** risulta iscritto al registro delle imprese in data 30 aprile 2015, con denuncia di inizio attività in data 23 aprile 2015, attività consistente nel commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria e concorrente rispetto a quella di **B** s.r.l., costituita, in sintesi, dalla lavorazione di prodotti chimici, liquidi e solidi, compresi detersivi, detergenti, solventi e la loro vendita (doc. 1 attoreo). La sede dell'attività di impresa risulta, inoltre, fissata nel luogo di residenza familiare, da cui la **C** ha affermato di essersi dovuta allontanare con il figlio a causa delle condotte tenute dal coniuge nei suoi confronti.

Nel contesto così disegnato il diritto di ispezione e controllo del **A** va limitato quanto all'oggetto ai libri sociali ed alla documentazione amministrativa di formazione successiva alla sua revoca dalla carica di amministratore (23 marzo 2015) apparendo allo stato emulativa la richiesta di accesso alla documentazione ed ai libri di formazione precedente quando egli era presidente del consiglio di amministrazione.

Il diritto sarà esercitato da professionista di fiducia del **A**, ciò al fine di impedire contatti impropri con la **C**.

I rapporti dovranno essere tenuti con l'amministratrice dal professionista indicato dal **A** anche per quanto riguarda la richiesta di accesso.

Il detto professionista rivolgerà alla **C** richiesta di accesso, con un preavviso di almeno quindici giorni, specificando i libri sociali ed i documenti amministrativi che si intende ispezionare in modo da consentire alla **C** nella sua veste di amministratrice, di oscurare dati sensibili, per esempio i nominativi dei fornitori o dei clienti risultanti dalle fatture di acquisto e da quelle di vendita, stante l'avvio di attività concorrente con quella della società da parte del **A**.

A presidio della effettività della misura viene stabilita, vista la specifica istanza del ricorrente, la penale ex art. 614 bis c.p.c. in misura pari ad Euro 100,00 per il caso in cui, senza giustificato motivo, non venga consentito al professionista incaricato dal Pulvirenti di accedere ai libri ed alla



documentazione amministrativa della società, alla scadenza del termine di giorni quindici dalla formulazione della richiesta con i contenuti sopra indicati.

La particolarità del contenuto del presente provvedimento, di carattere conformativo dell'esercizio del diritto di ispezione e controllo del socio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* del 10 giugno 2015;
- 2) ordina ad **B** s.r.l. e per essa all'organo amministrativo di consentire al professionista incaricato da **A** l'accesso, con possibilità di estrarne copia, ai libri sociali ed alla documentazione amministrativa purché sia rivolta all'amministratore specifica istanza di accesso, con indicazione degli specifici libri e documenti che si intende ispezionare e preavviso di almeno quindici giorni, fatta salva al facoltà dell'amministratore di oscurare eventuali dati sensibili;
- 3) fissa la penale di Euro 100,00 per ogni ingiustificato rifiuto dell'esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate sub 1);

spese compensate.

si comunichi.

Venezia, 27 luglio 2015

Il Giudice designato

(dott.ssa Anna Maria Marra)

